



COMUNICATO UFFICIALE N.163 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 93/AA e 94/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 93/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 111 pfi 17/18 adottato nei confronti della Sig.ra Fiorella MOLTONI, dei Sig.ri Lorenzo CRAPELLA, Andrea BONI e della società F.C.D SONDRIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fiorella MOLTONI, Presidente della società *F.C.D. Sondriese* nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 10, comma 2, del C.G.S., 39, 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Crapella Lorenzo e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle gare: *Sport Club Dongo - F.C.D. Sondriese del 12/02/2017, Prata Calcio - F.C.D. Sondriese del 25/02/2017, F.C.D. Sondriese - Valmasino del 5/03/2017 e Penta Piateda - F.C.D. Sondriese del 12/03/2017*, tutte valevoli per il campionato di terza categoria organizzato dalla Delegazione Figc di Sondrio;

Lorenzo CRAPELLA, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art 1 bis, comma 5 del C.G.S, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39, 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: *Sport Club Dongo - F.C.D. Sondriese del 12/02/2017, Prata Calcio - F.C.D. Sondriese del 25/02/2017, F.C.D. Sondriese - Valmasino del 5/03/2017 e Penta Piateda - F.C.D. Sondriese del 12/03/2017*, valevoli per il campionato di terza categoria organizzato dalla Delegazione Figc di Sondrio, nelle fila della Società *F.C.D. Sondriese*, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

Andrea BONI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società *F.C.D. Sondriese* e sottoscrittore in tale qualità delle distinte gara relative agli incontri *Sport Club Dongo - F.C.D. Sondriese del 12/02/2017, Prata Calcio- F.C.D. Sondriese del 25/02/2017, F.C.D. Sondriese - Valmasino del 5/03/2017 e Penta Piateda - F.C.D. Sondriese del 12/03/2017*, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Crapella Lorenzo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

F.C.D SONDRIESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano i sopra indicati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Fiorella MOLTONI in proprio e in qualità di Presidente, per contro della società F.C.D SONDRIESE e dai Sig.ri Lorenzo CRAPELLA e Andrea BONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per la Sig.ra Fiorella MOLTONI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo CRAPELLA, 40 giorni di inibizione per il Sig. Andrea BONI, e di € 200,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2017/2018 nel Campionato di III° Categoria per la società F.C.D SONDRIESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 28 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Marco NAPOLITANO e della società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO NAPOLITANO, all'epoca dei fatti tesserato della Società A.D.C. Ars et Labor Grottaglie, in violazione dell'art.1 bis, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, dopo aver preso parte alla gara del 22 gennaio 2017, Ars et Labor Grottaglie-ASD Brindisi, inviato in data 23 gennaio 2017 un messaggio privato mediante "Facebook" dal contenuto minaccioso nei confronti dell'arbitro Andrea Salanito;

A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco NAPOLITANO e del Sig. Leonzio D'AMICIS, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica per il Sig. Marco NAPOLITANO e di € 200,00 di ammenda per la società A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio